

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 19 GIUGNO 2017

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Avv. Francesco Barreca

IL RESPONSABILE

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E AL PIANO GENERALE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.27/2007**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **giugno**, alle ore **12.17**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **95324 del 15.06.2017**, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **25** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 4166 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 7 LUG. 2017

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 LUG. 2017, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 18 LUG. 2017:

- o Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.
- o Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 18 LUG. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	NO			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Nucera Anna, Anghelone Saverio, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita, Marino Giuseppe e Calabrò Irene Vittoria. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa. **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E AL PIANO GENERALE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27/2007" e concede la parola al dirigente del Settore Sviluppo Economico, avv. Francesco Barreca, che relaziona in merito.

Interviene alla discussione il consigliere Castorina che illustra l'emendamento presentato da consiglieri di maggioranza, che qui di seguito si riporta:

*L'art. 18, comma 1, è emendato come segue:*

- le parole "d'impianti pubblicitari" sono sostituite dalla seguenti "mezzi pubblicitari"
- dopo le parole "affissione istituzionale" sono inserite le seguenti "ed insegne d'esercizio"

Il Presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento che viene approvato a **maggioranza** dai 23 presenti con voti **favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, LAELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, QARTUCCIO, RUVOLO E SERA), **contrari 0**, **astenuti 5** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MATALONE E PIZZIMENTI).

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a **MAGGIORANZA** dai 23 presenti con voti **favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, LAELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, QARTUCCIO, RUVOLO E SERA), **contrari 0**, **astenuti 5** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MATALONE E PIZZIMENTI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la delibera di G.C. n. 243 del 30/12/2016 del Dirigente Settore Sviluppo Economico, avente ad oggetto: " Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Modifiche al Piano Generale per le Insegne d'Esercizio approvati con deliberazione Consiliare n. 27 del 27/02/2007";

**RILEVATO** che sono sopravvenute nuove norme in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi, che comportano la necessità di approvare adeguamenti ai Regolamenti citati nella parte in cui si prevede il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari disciplinati dal predetto D.Lgs. n. 507/93;

**RITENUTO**, altresì, di dover apportare ai suddetti regolamenti ulteriori modifiche che corrispondono ad una più corretta applicazione delle norme in vigore anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle risoluzioni ministeriali intervenute nella materia;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché del Piano Generale per le insegne d'esercizio;

**PRESO ATTO** che le modifiche sono riportate, rispettivamente, nell'allegato 1 alla presente deliberazione per quanto concerne il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2007, e nell'allegato 2 al presente provvedimento per quanto concerne il Piano Generale delle Insegne d'Esercizio, approvato con la stessa deliberazione consiliare n. 27/2007;

**VISTO** il parere il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, giusta nota prot. n. 96516 del 16.06.2017;

**VISTO** il parere tecnico espresso a norma di legge sotto il profilo della regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

## DELIBERA

- **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Modifiche al Piano Generale per le Insegne d'Esercizio approvati con deliberazione Consiliare n. 27 del 27/02/2007 e, in particolare: le modifiche riportate, rispettivamente, nell'allegato 1 alla presente deliberazione per quanto concerne il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2007, e nell'allegato 2 al presente provvedimento per quanto concerne il Piano Generale delle Insegne d'Esercizio, approvato con la stessa deliberazione consiliare n. 27/2007;

- **di porre** in duplice pubblicazione all'albo pretorio come sopra approvato, ai sensi dell'art. 24 comma 3, del vigente Statuto comunale, e per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva;

- **di disporre**, altresì, la pubblicazione delle modifiche al Regolamento sul sito internet dell'Ente.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO  
DEL CC. 27/2017



Allegato 1

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27/02/2007**

Al Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 5, comma 2, le parole "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale";
- b) all'art. 6, comma 1, le parole: "la Giunta Municipale" sono sostituite dalle seguenti: "il Sindaco";
- c) all'art. 6, comma 3, dopo le parole "concessionario" sono inserite le seguenti: "fermo restando che la competenza per le funzioni di cui al comma 2 è in capo al Dirigente incaricato ai sensi del comma 1";
- d) all'art. 9, comma 4, le parole "la sanzione del 100%" sono sostituite dalle seguenti: la sanzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni tributarie nella misura del 100%";
- e) all'art. 10, il comma 4, è sostituito dal seguente: "Nel caso di pluralità di insegne, l'arrotondamento previsto dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato, deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. In tal caso, ai sensi dell'art. 2 bis), comma 5, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002 n. 75, il calcolo dei cinque metri quadrati è effettuato sulla superficie complessiva delle insegne d'esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione. Rientrano negli arrotondamenti anche le scritte pubblicitarie esposte



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



in vetrina ad eccezione degli avvisi al pubblico. All'arrotondamento complessivo dei mezzi pubblicitari si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 507/1993.”.

- f) all'art. 10, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: “6 bis. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria comprensiva, quindi, anche della parte non coperta dal marchio o dalle scritte, nel caso in cui, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, abbia le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quella di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.”;
- g) all'art. 10, il comma 7 è sostituito dal seguente: “Ai fini del beneficio delle esenzioni previste dall'art. 17 del D. Lgs. 507/1993, ciascun avviso al pubblico, di cui alla lettera b) dello stesso articolo 17, non deve superare la superficie di mezzo metro quadrato, a nulla rilevando il numero degli avvisi esposti su ciascuna vetrina o porta d'ingresso dei locali, mentre i mezzi pubblicitari attinenti all'attività esercitata nei locali, disciplinati dalla lettera a) del citato art. 17, non devono superare nel loro insieme, per ciascuna vetrina o ingresso, il limite dimensionale di mezzo metro quadrato. Per entrambe le fattispecie in questione, ai fini del calcolo della superficie imponibile, nel caso di pluralità di esposizione sulla stessa vetrina ovvero sulla medesima porta d'ingresso, l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non ad ogni singola superficie; in tal caso l'arrotondamento è effettuato solo se il risultato così ottenuto supera la soglia di esenzione e cioè il mezzo metro quadrato.”;
- h) all'art. 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
- “ comma 5 bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- comma 5 ter. Non sono soggetti all'imposta sulla pubblicità, le lavagne, cavalletti e simili, privi di loghi commerciali o delle indicazioni della ditta, apposti all'esterno dei pubblici esercizi quali (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie ed analoghe), in quanto forniscono utili indicazioni alla clientela ed ai turisti in merito alla lista delle vivande e dei relativi prezzi proposti e venduti nella singola giornata; le stesse, ove possibile, dovranno essere collocate all'interno della galleria di ingresso dell'esercizio.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



comma 5 quater. Sono esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità gli avvisi sulle locazioni e sulla compravendita degli immobili sui quali sono esposti, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

comma 5 quinquies. La pubblicità sugli autoveicoli è esente dal pagamento dell'imposta per:

- a) l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- b) l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi d'impresе di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti;
- c) l'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, nel caso in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti "padroncini" (piccoli trasportatori);
- d) per l'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, per il trasporto con l'impiego di rimorchi, motrici, containers e simili, di proprietà delle imprese committenti che effettuano come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti;
- e) per l'indicazione della ditta e dell'indirizzo della Cooperativa per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto, anche se il veicolo sia di proprietà individuale;
- f) per i nuovi recapiti, quali il sito Web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, fax e simili." ;

- i) all'art. 15, comma 1, lettera b), dopo le parole " con rimorchio" sono inserite le seguenti: "e con veicoli adibiti a Taxi per pubblicizzare messaggi per conto terzi."
- j) all'art. 15, il comma 4 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata su autoveicoli con vele pubblicitarie lungo le strade comunali o visibili dalle stesse non può superare la superficie di mq. 12 (4 x 3 per faccia) e non può essere luminosa o illuminata; in caso di sosta del veicolo la pubblicità deve essere oscurata.";
- k) all'art. 15, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4 bis. La pubblicità di cui al presente articolo può essere effettuata previa apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere in allegato la seguente documentazione:
  - a) Veicoli muniti di vele pubblicitarie:



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - certificato di omologazione del veicolo e dell'eventuale rimorchio rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
  - carta di circolazione (libretto di circolazione) rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
  - certificato di proprietà del veicolo rilasciato dal PRA;
  - assicurazione del veicolo;
  - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;
  - dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia d'affari pubblicitaria per conto terzi;
- b) Pubblicità su Taxi:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
  - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;
  - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività, con specificazione del numero di licenza di taxi.
- c) Pubblicità con veicoli per il trasporto:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
  - carta di circolazione (libretto di circolazione) rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
  - certificato di proprietà del veicolo rilasciato dal PRA;
  - Assicurazione del veicolo;
  - iscrizione CCIA;
  - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività.
- l) all'art. 17, comma 1, lettera a), dopo le parole: "l'elenco dei locali." sono aggiunte le seguenti: "Il titolare dell'esercizio pubblico presso cui sono esposte le locandine, per non incorrere nelle sanzioni per pubblicità abusiva, deve accertarsi che sulla locandina sia apposto il timbro del Comune o del Concessionario e rimuovere la locandina subito dopo la scadenza.";
- m) all'art. 17, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "la pubblicità con volantini può essere effettuata solo tramite apposizione nelle cassette delle lettere, purchè sia di modeste dimensioni e,



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



comunque, non superi a quelle di un foglio formato A3. La ditta dovrà assegnare e far utilizzare giubbetti rifrangenti a ciascun operatore impegnato nell'attività di distribuzione, atti a tutelarne l'incolumità fisica.”;

- n) all'art. 17, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunto il seguente: “f bis. La pubblicità può essere effettuata con persone circolanti con cartelli, velocipedi e simili; gli stessi non possono circolare nelle zone vietate di cui all'art. 18, comma 1, né tantomeno nei luoghi in cui non è consentita la sosta prolungata.”;
- o) all'art. 17, comma 2, dopo le parole dell'alinea: “La pubblicità di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti: “ad esclusione della pubblicità prevista dal comma 1, lettera f),”
- p) all'art. 17, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b bis. la pubblicità di cui al comma 1, lett. f), per le sole finalità promozionali e commerciali, può essere effettuata per un massimo di tre volte al mese”.
- q) all'art. 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “ 3 bis. La pubblicità di cui al presente articolo può essere effettuata previa apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere in allegato la seguente documentazione:
- a) Per le locandine, volantini, pubblicità effettuata con persone circolanti con cartello e velocipedi e simili:
    - fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
    - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
    - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;
    - dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia d'affari pubblicitaria nel caso in cui la pubblicità sia effettuata per conto terzi;
  - b) per lo striscione, il totem ed il pallone frenato:
    - fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
    - piantina planimetrica e relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato;
    - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
    - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento delle attività pubblicizzate dal committente;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

- dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia d'affari pubblicitaria nel caso in cui la pubblicità sia effettuata per conto terzi ;
- asseverazione da parte di un tecnico abilitato, ove si attesti che i mezzi pubblicitari saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo di garantirne la stabilità.”;

***L'art. 18, comma 1, è emendato come segue:***

- ***le parole “d'impianti pubblicitari” sono sostituite dalle seguenti “mezzi pubblicitari”***
- ***dopo le parole “affissione istituzionale” sono inserite le seguenti “ed insegne d'esercizio”***

All'art. 18, il comma 9, è sostituito dal seguente: “ L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate, che da veicoli in corsa od in sosta;
  - b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
  - c) è vietata la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
  - d) è vietata la posa di più di un volantino per ogni cassetta postale;
  - e) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta;
  - f) è vietata la distribuzione di volantini in prossimità d'incroci o lungo le pubbliche vie, in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;
  - g) è vietata la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.”;
- r) all'art. 18, comma 15, le parole: “non superiore a sei mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “ non superiore ad un anno”;
- s) all'art. 18, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
- “17 bis. E' vietata ogni forma di pubblicità lungo gli itinerari della Pista Ciclabile.
  - 17 ter. E' vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini, contenuti o messaggi che istigazione alla violenza, all'odio razziale, alla discriminazione, ai giochi d'azzardo con vincita in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco ”;
- t) all'art. 20, comma 16, dopo le parole “ad evidenza pubblica.”, vengono aggiunte le seguenti: “La ditta assegnataria, su richiesta del Comune di Reggio Calabria, deve curare l'esposizione di un





CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

manifesto su n. 25 paline e 25 pensiline, per il periodo di giorni 15, per pubblicizzare manifestazioni direttamente organizzate dal Comune. La richiesta deve essere formulata dal Comune almeno 15 giorni prima dell'esposizione.”;

- u) all'art. 21, la rubrica è modificata come segue: “ Autorizzazione degli impianti pubblicitari”;
- v) all'art. 21, il comma 2 è soppresso;
- w) all'art. 21, il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il piano degli impianti stabilisce la durata dei provvedimenti autorizzativi degli impianti pubblicitari e le modalità per il relativo rinnovo.”;
- x) all'art. 21, il comma 6 è soppresso.
- y) dopo l'art. 21, è inserito il seguente: “ Art. 21 bis – SCIA per le insegne di esercizio, targhe, pubblicità varia
  - 1. Il procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disciplinato dall'allegato di cui all'art. 14, comma 3.
  - 2. Non è sottoposta alla preventiva SCIA, anche se tenuta alla presentazione della dichiarazione dei mezzi pubblicitari e al pagamento dell'imposta, ove non esente, la pubblicità effettuata all'interno dei locali aperti al pubblico, la cui pubblicità non sia visibile dall'esterno, quali, ad esempio, a titolo non esaustivo:
    - a) i locali pubblici;
    - b) aree portuali ed aeroportuali;
    - c) aree di parcheggio;
    - d) strutture sportive.”;
- z) all'art. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Obblighi del titolare del mezzo pubblicitario”;
- aa) all'art. 22, comma 1, le parole: “ dell'autorizzazione” sono sostituite dalle parole: “ del mezzo pubblicitario”;
- bb) all'art. 22, comma 3, dopo le parole “dell'autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “ o cessazione degli effetti della SCIA”.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



cc) all'art. 25, comma 1, dopo le parole: "gli stessi stabiliti", vengono inserite le seguenti: "procedendo su ogni singolo impianto recante un messaggio pubblicitario scaduto, alla copertura per l'intera superficie di un foglio bianco recante la scritta "Spazio Libero.";

dd) all'art. 30, comma 2, le parole: "n° 100 esemplari" sono sostituite dalle seguenti: "n° 30 esemplari.";

ee) all'art. 31, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. L'affissione abusiva di manifesti o l'esposizione di manifestini e simili lungo le strade del Comune di Reggio Calabria, ivi compresi quelli affissi sui pali di pubblica illuminazione è sanzionata per ogni singolo manifesto o manifestino e simili.";

4 ter. Le spese di deposito di ogni singolo mezzo pubblicitario rimosso dal Comune di Reggio Calabria sono determinate in €. 25,00 giornaliera, mentre le spese di smaltimento saranno quantificate dalla ditta incaricata;

4 quater. Per il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa o in sosta e per la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone, si applicano le sanzioni amministrative dell'art. 255, comma 1 del D. Lgs. 152 / 2006 e successive modificazioni, da €. 25,00 ad €. 155,00, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689 / 81. La ditta soggetta a sanzioni non ancora pagate non potrà chiedere la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario. Nel caso di reiterazione, per tre volte, delle violazioni contestate, non potrà chiedere la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario per un periodo pari a 365 giorni."



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



## Allegato 2

### **MODIFICHE AL PIANO GENERALE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 27 DEL 27/02/2007**

Al Piano generale delle insegne d'esercizio, approvato con Deliberazione N. 27 del 27/02/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 6, comma 8, le parole: "l'insegna può essere collocata " sono sostituite dalle seguenti: "le insegne possono essere collocate";
- b) all'art. 7, comma 7, le parole " 30%" sono sostituite dalle seguenti: "80%";
- c) all'art. 9, alla scheda relativa alla tipologia "**Piange e Pannelli** - Categoria: Frontale", i formati ammessi sono sostituiti dai seguenti:
  - Zona "A"
    - < 1 mq;
    - 1 <> 3 mq;
    - 3 <> 6 mq;
  - Zona " B "
    - < 1 mq;
    - 1 <> 3 mq;
    - 3 <> 6 mq;
    - 6 <> 9 mq.

Le parole: "dal pavimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla parete".



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

d) all'art. 9, alla scheda relativa alla tipologia “ **Filamento Neon** - Categoria: Frontale”, i formati ammessi sono sostituiti dai seguenti:

- Zona “A”

< 1 mq;

1 <> 3 mq;

3 <> 6 mq;

- Zona “ B “

< 1 mq;

1 <> 3 mq;

3 <> 6 mq;

e) all'art. 9, alla scheda relativa alla tipologia “ **Cassonetto** - Categoria: Frontale”, i formati ammessi sono sostituiti dai seguenti:

- Zona “A”

< 1 mq;

1 <> 3 mq;

3 <> 6 mq;

- Zona “ B “

< 1 mq;

1 <> 3 mq;

3 <> 6 mq;

6 <> 9 mq.

f) l'art 13, è sostituito dal seguente:

“1. Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni, che si svolgono all'interno di un edificio possono essere collocate in facciate, nel rispetto dei criteri di seguito illustrati:

a) devono essere posizionate a ridosso della facciata, ai lati del portone d'ingresso, preferibilmente al di sopra dei campanelli, senza alterare gli elementi architettonici;

b) le dimensioni devono corrispondere ai formati unificati A5 ( 14,8 x 21 cm ), A4 ( 21 x 29,7 cm ), A3 ( 29,7 x 42 cm ) e l'oggetto non deve superare 2,5 cm. Il Formato A3 è consentito solo per Associazioni ed attività Commerciali;

c) nel caso in cui nell'edificio siano presenti più attività, le targhe devono essere allineate in verticale e dovranno presentare le medesime caratteristiche di materiali, dimensioni e colori.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

2. Nel caso debba essere posta una sola targa, la si può collocare sul portone d'ingresso, purchè non si alteri il disegno del serramento.
  3. Quando il numero delle targhe da apporre è superiore a tre è necessario inserire le targhe in un casellario di dimensioni massime pari al formato A2 ( 42 x 59,4 cm ) oppure utilizzare una struttura autoportante (totem) da collocare all'interno dell'atrio d'ingresso. Le targhe dovranno presentare le medesime caratteristiche di materiali, dimensioni e colori.
  4. Le bacheche informative sono consentite per Enti di pubblica utilità, farmacie, servizi pubblici, alberghi, ristoranti, sindacati e possono essere poste a rilievo sulla facciata dell'edificio, a lato della bucatura e devono essere realizzate con materiali consoni allo stile dell'edificio ed alle finiture presenti. E' consentita una dimensione massima di 40 x 50 cm.”;
- g) all'art. 15, comma 2, il seguente periodo: “delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne d'esercizio, contenuti nella stessa area” sono sostituite con le seguenti: “ della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva, comunque, non può superare l'8% delle aree occupate, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B. Dal computo della superficie dei predetti mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio, la cui superficie non può superare mq. 2 per ogni servizio prestato.”;
- h) all'art. 16, comma 4, dopo le parole: “Centro Commerciale.”, sono aggiunte le seguenti: “Per i Centri Commerciali aventi una superficie di vendita pari o superiore a 2.500 mq., possono essere installate, in deroga all'art. 7, comma 6, più insegne a bandiera, fermo restando il limite del 2% della superficie complessiva di vendita.”;
- i) il Capo III è sostituito dal seguente:

“Capo III

Procedure per l'installazione delle insegne di esercizio

Art. 17 *Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*

1. L'installazione di insegne di esercizio, ivi comprese le targhe professionali e le tende recanti la denominazione dell'attività, nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

- alla stessa, è soggetta alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, presentata con le modalità di cui all'art. 18.
2. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 19 e 19 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. nonché dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
  3. Qualora l'intervento ricada in zona o su edificio vincolati la stessa SCIA produrrà effetti solo dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 19 bis comma 3, della L. n. 241/1990.
  4. La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA. La modifica della titolarità dell'attività (o sub ingresso) comporta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
  5. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

*Art. 18 Modalità di presentazione della SCIA*

- 1 La SCIA di cui all'art. 17 è presentata attraverso il portale telematico CalabriaSuap, utilizzando esclusivamente il modulo informatico ivi presente. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata, meglio esplicitata nell'art. 19.
- 2 L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività, fatti salvi i casi di cui al comma 3. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività, con la copertura immediata del mezzo pubblicitario a cura del soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale e la diffida a rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.
- 3 Per le aree o edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 per i quali è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica e/o della Soprintendenza, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

*Art. 19 Documentazione da allegare alla SCIA*

1. La SCIA, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, deve contenere in allegato la seguente documentazione:



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



- a) documentazione fotografica attuale, comprendente due o più foto a colori, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art. 13, sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
- b) progetto o disegno in scala quotata 1:100 o foto inserimento della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
- c) bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- d) elaborato grafico in scala 1:100 contenente la rappresentazione planimetrica e il disegno quotato della struttura di sostegno in caso di installazione di mezzo pubblicitario ortogonale alla strada o, se pur parallelo, ma non in aderenza al fabbricato, sia che venga ancorato a parete sia che venga fissato al suolo. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico. La planimetria deve contenere:
  - indicazione della proprietà dell'area (pubblica o privata), delimitando la sede dell'attività e l'area pertinenziale accessoria;
  - l'esatto punto di collocazione del mezzo pubblicitario;
  - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
  - la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
  - la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
- e) Planimetria della zona con indicazione della sede dell'attività;
- f) dichiarazione sostitutiva in cui si attesti il regolare svolgimento delle attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
- g) documento di riconoscimento.

2. Per l'installazione delle targhe, alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) bozzetto della targa;
- b) dichiarazione sostitutiva in cui si attesti l'iscrizione all'ordine professionale e/o il regolare svolgimento delle attività cui la targa si riferisce;
- c) nullaosta condominiale;
- d) documento di riconoscimento

3. Per le vetrofanie alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) bozzetto della vetrofania;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

- b) dichiarazione sostitutiva in cui si attesti il regolare svolgimento delle attività cui la vetrofania si riferisce;
- c) documento di riconoscimento

*Art. 20 Interventi di sostituzione e modifica*

1. Qualora il soggetto titolare dell'insegna intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sull'insegna, deve presentare apposita SCIA di variazione, allegando esclusivamente il bozzetto del nuovo messaggio e la relazione illustrativa della modifica.

*Art. 21 Termini di validità della SCIA*

- 1. Gli effetti autorizzativi della SCIA per le insegne d'esercizio, ai sensi dell'art. 17, commi 1, hanno validità a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali variazioni, disciplinate dall'art. 20.
- 2. In caso di cessione dell'azienda, qualora il titolare intenda mantenere la stessa struttura già autorizzata, deve essere fatta richiesta di cambio d'intestazione dell'autorizzazione, presentando, in caso di mutamento di denominazione, il bozzetto del nuovo messaggio e la relazione illustrativa della modifica.

*Art. 22 Obblighi del titolare del mezzo pubblicitario*

1. Il titolare del mezzo pubblicitario ha l'obbligo di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune in esito alla SCIA o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della SCIA o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente.

2. La SCIA non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai Regolamenti condominiali.





CITTA' DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

3. La collocazione delle insegne d'esercizio è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

*Art. 23 Cessazione degli effetti della SCIA*

1. Costituiscono cause di cessazione degli effetti della SCIA:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione e/o SCIA all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione e/o SCIA;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 120 giorni dalla definizione della SCIA;
- f) la mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 180 giorni dalla definizione della SCIA.”.